

DECISIONE (UE, Euratom) 2023/1817 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2023

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione
III — Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2021 [COM(2022) 323 — C9-0227/2022] ⁽²⁾,
- viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2020 [COM(2022) 331] e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,
- vista la relazione annuale per il 2021 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE [COM(2022) 401],
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2021 presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2022) 292] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna [SWD(2022) 160],
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾, la sua relazione sulla performance del bilancio dell'UE — Situazione alla fine del 2021, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽⁴⁾, e le sue relazioni speciali,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁵⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 febbraio 2023, sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2021 (06247/2023 — C9-0063/2023),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
- visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
- vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0101/2023),

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.3.2021.⁽²⁾ GU C 399 del 17.10.2022, pag. 1.⁽³⁾ GU C 391 del 12.10.2022, pag. 6.⁽⁴⁾ GU C 429 dell'11.11.2022, pag. 8.⁽⁵⁾ GU C 399 del 17.10.2022, pag. 240.⁽⁶⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.